



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Nota prot. n. 0136118
del 9 agosto 2013

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
LUCCA
Via e-mail ordinaria

e, per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
Via e-mail ordinaria

OGGETTO: Contratto di rete d'impresa "con soggettività giuridica" (art. 3, c. 4-quater, ultima parte, del DL 5/2009) - Problematiche applicative - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 11481 del 31/07/2013 codesto Ufficio espone quanto segue:

<<Si fa riferimento alla nota prot. n. 217172 del 19/10/2012 con la quale codesto Ministero ha chiarito che il contratto di rete, dotato di soggettività giuridica, può essere iscritto come autonoma posizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove è ubicata la sede della rete.

Allo scopo di puntualizzare tutti gli adempimenti amministrativi da ciò derivanti, si chiede se questa iscrizione assolve gli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 3 DL n. 5/2009, comma 4 quater, primo inciso, nella sua versione attuale.

In particolare si chiede se l'iscrizione del contratto di rete nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete rappresenti l'unico adempimento da effettuare presso il registro delle imprese, con il conseguente esonero delle imprese partecipanti dall'obbligo di richiedere a loro volta l'iscrizione del contratto, ciascuna per la propria posizione, al fine di far acquistare efficacia al contratto stesso.

Inoltre si fa presente che, in base allo stato dell'arte oggi rilevabile, per le reti dotate di soggettività giuridica non appare possibile l'emissione del certificato previsto dal DM 13/07/2012 ("certificato del contratto di rete"), che può essere, invece, prodotto solo qualora tutte le imprese partecipanti alla rete provvedano ad un'autonoma iscrizione presso il registro delle imprese in cui sono ubicate e solo qualora una di queste si qualifichi ai fini dell'iscrizione come impresa di riferimento. Anche



sotto questo aspetto si chiede quale sia il corretto operato da parte degli uffici del registro delle imprese>>.

Al riguardo, ritiene la Scrivente di potere esprimere le seguenti considerazioni.

Nel parere ministeriale del 19/10/2012 sopra richiamato, è stato espresso l'avviso che la pubblicità legale relativa al contratto di rete con soggettività giuridica debba esplicitarsi attraverso l'iscrizione degli atti allo stesso relativi su una autonoma posizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

È stato inoltre chiarito, nel medesimo parere, che l'identità dei soggetti partecipanti al contratto di rete con soggettività giuridica sia da evidenziare, pur in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, mediante allegazione di un apposito elenco, da iscrivere ugualmente sull' "autonoma posizione".

Le disposizioni dell'art. 3 cit. richiamate da codesta Camera (<<Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari>>) appaiono, infatti, con ogni evidenza riferibili esclusivamente ai contratti di rete privi di soggettività giuridica.

Diversamente argomentando, d'altra parte, si perverrebbe alla assurda conclusione per cui il contratto di rete con soggettività giuridica dovrebbe essere iscritto nel registro delle imprese in una sua autonoma posizione, *ed inoltre* sulla posizione di ciascuna delle imprese partecipanti; con un proliferare di adempimenti pubblicitari di scarsa o nessuna utilità (atteso che, come detto, sulla autonoma posizione del contratto è anche presente l'elenco delle imprese partecipanti).

Circa, poi, le concrete modalità secondo cui gestire la procedura d'iscrizione della nuova tipologia di soggetto giuridico (nelle more dell'approvazione delle nuove specifiche tecniche per il registro delle imprese e il REA) si evidenzia che, secondo quanto risulta, la prassi che si è diffusa tra gli uffici del registro delle imprese - attese le evidenti somiglianze tra il contratto di rete con soggettività giuridica e il consorzio ex art. 2612 c.c. - è quella già in uso relativamente a tale ultima tipologia di soggetto giuridico.

In fase di prima iscrizione, pertanto, a titolo di esempio, dovrà essere presentato un modulo S1, con utilizzo dei codici relativi ai consorzi, ed allegazione del modulo S ai fini dell'elencazione dei partecipanti.



Tale modalità di gestione delle iscrizioni (cioè, dell' *input*) si rifletterà, evidentemente, anche sull' *output* del registro, ovvero sia in sede di rilascio dei certificati: questi ultimi, attualmente, per i contratti di rete con soggettività giuridica, seguiranno l'impostazione complessiva di quelli propri dei consorzi ex art. 2612 c.c., in attesa di essere adeguati alla specificità del soggetto successivamente all'imminente approvazione delle nuove specifiche tecniche relative al registro delle imprese e al REA.

Roma, 9 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gianfrancesco Vecchio



Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.563